



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **964**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

L.p. n. 16/93. Art. 21. Modifica del sistema tariffario dei trasporti della Provincia Autonoma di Trento, come definito da ultimo con le deliberazioni n. 2991/2010 e n. 648/2011.

Il giorno **13 Maggio 2011** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

LIA GIOVANAZZI BELTRAMI

Assiste:

IL DIRIGENTE

GIOVANNI GARDELLI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con la deliberazione n. 2991 di data 23 dicembre 2010 la Giunta provinciale ha introdotto l'obbligo per le Forze dell'Ordine di qualificarsi presso il personale viaggiante e/o addetto al controllo all'atto dell'utilizzo dei mezzi di trasporto. A seguito di verifiche con il Commissariato del Governo, si rende necessario integrare, ora per allora, con decorrenza dal 7 febbraio 2011, le modalità di qualificazione, come di seguito precisate:

- obbligo per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine di qualificarsi presso il personale di servizio a bordo treno (al passaggio del capotreno) pena la revoca della libera circolazione in borghese;
- obbligo per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine di qualificarsi da subito presso il personale viaggiante all'atto della salita sull'autobus, che deve avvenire dalla porta anteriore, pena la revoca della libera circolazione in borghese.

Per quanto riguarda poi gli studenti trentini che frequentano scuole fuori provincia utilizzando servizi di trasporto di soggetti diversi dal gestore dei servizi provinciali, e che quindi sono costretti ad acquistare un doppio abbonamento di trasporto, così come gli studenti provenienti da fuori provincia che frequentano scuole trentine, si propone di disporre, ora per allora, che la Provincia possa intervenire in tali casi attraverso intese con le società di trasporto al fine di sostenere l'onere di tali abbonamenti in luogo degli studenti e/o di servizi necessari agli stessi, tenuto conto che gli articoli 16, 18 e 19 della L.p. n. 16/93, prevedono la possibilità per la Provincia di stipulare intese, con relative contribuzioni, per l'esercizio di servizi interregionali. Si propone altresì, ora per allora, di stabilire che, nel caso in cui gli studenti interessati siano in numero ridotto, tale che la stipula di apposita convenzione costituisca un aggravio procedurale, la Provincia possa rimborsare agli studenti l'abbonamento acquistato per la tratta extraprovinciale.

L'onere di tali agevolazioni è stabilito, per l'anno 2011, in Euro 84.000,00, a cui si fa fronte per 32.880,00 con i fondi già impegnati con determinazioni del Servizio Trasporti pubblici n. 112 e 113 dd. 28.06.2010 sul capitolo 745000-001, e per l'ulteriore importo di Euro 51.120,00 accantonando i fondi sul medesimo capitolo 745000-001 del bilancio per l'esercizio 2011.

Per quanto concerne iniziative tariffarie rivolte alla clientela turistica, tenendo conto che forme gratuite o semi gratuite, in un contesto generale di servizi quasi completamente sussidiati ed in carico alla fiscalità generale, non si devono tradurre in strumenti meramente traspositivi dell'onere che ordinariamente è in capo agli utenti direttamente beneficiari (per cui anche forme di gratuità per l'utente con onere trasposto su enti territoriali o promozionali del territorio, e compensazioni predefinite secondo un trend crescente, va proposta in forma del tutto temporanea e solo in quei contesti in cui vi sia una reale domanda di trasporto non intercettata e servizi sottoutilizzati, non laddove la domanda sia "rigida" ed il servizio utilizzato), si propone che, in attesa di strumenti promozionali integrati del territorio in corso di elaborazione (es. carta unica a pagamento utilizzabile per l'uso libero del trasporto e l'ingresso a musei), il sistema tariffario sia ispirato ai seguenti criteri:

1. possibilità di agevolazione sul biglietto di corsa semplice con sconto del 30 % fisso per tutte le iniziative: ciò implica la creazione di un biglietto da emettere solo in presenza di una carta specifica con calcolo automatico della differenza rispetto alla tariffa piena da addebitare all'ente proponente l'agevolazione;
2. possibilità di emissione di biglietti gratuiti per i portatori di tessera per turisti onerosa, di durata massimo settimanale (che può cumulare anche altre agevolazioni) e rimborso a cura dell'ente emittitore della tessera, per ogni biglietto gratuito emesso, del costo del viaggio.

Per quanto concerne poi il rilascio delle smart card nominative, considerato che l'art. 1, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 445/2000 identifica come documento di riconoscimento ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare, si propone di stabilire che nei casi in cui la fotografia o il nominativo impressi sulla smart card risultino illeggibili, il titolare della stessa debba provvedere, entro 10 giorni, alla richiesta onerosa di duplicato e nel caso in cui non provveda entro il termine previsto, la tessera sarà annullata.

Per quanto riguarda il sistema di monitoraggio sull'affidabilità dei servizi ferroviari, stabilito con la deliberazione n. 2991 di data 23 dicembre 2010, al fine di erogare agli utenti pendolari del servizio ferroviario lungo la linea del Brennero o della Valsugana, nel caso di ritardi/soppressioni dei treni, una forma di indennizzo, consistente in un bonus sconto sull'acquisto di un abbonamento extraurbano (lavoratori o studenti universitari) da attribuire nel caso di superamento di determinati indici di affidabilità, si propone di stabilire, ora per allora, con decorrenza dalla rilevazione dell'indice relativo al mese di febbraio, che costituisce prova del presupposto utilizzo del servizio ferroviario l'effettuazione di almeno 10 validazioni presso le stazioni FS nel mese di riferimento.

Per quanto concerne poi gli interventi straordinari per l'accoglienza in Trentino di persone bisognose di protezione internazionale, al fine di consentire a tali soggetti la libera circolazione gratuita, si propone di integrare il sistema tariffario provinciale, inserendo tra i soggetti beneficiari della tessera di libera circolazione gratuita (tessera categoria G che sarà rilasciata senza pagamento supporto) i soggetti richiedenti protezione ai sensi degli artt. 18 e 20 del D.lgs. 286/98 anche in deroga ai limiti quantitativi fissati per i richiedenti asilo politico di cui alla deliberazione n. 1051 del 9 maggio 2003; si precisa che, trattandosi di utenti che si aggiungono agli attuali utilizzatori dei servizi, non deriva dalla disposizione introdotta un decremento di incassi.

Con riguardo alla mobilità delle persone anziane, precisato che la carta a scalare consente a coloro che effettuano spostamenti non frequenti di ottenere sconti sul singolo viaggio che possono arrivare fino al 60 % (sulla ricarica successiva), si propone, per coloro (pensionati ultrasessantenni) che effettuano spostamenti frequenti anche in ambito extraurbano, tenuto conto dei livelli di vendita attuali poco incentivanti, di parificare le tariffe di libera circolazione mensile alla tariffa settimanale, che viene contestualmente soppressa come titolo di viaggio.

Le nuove tariffe di abbonamento di libera circolazione pensionati, saranno dunque le seguenti:

Validità	CAT. A)	CAT. B)	CAT. C)	CAT. D)
annuale	182,90	241,90	88,90	337,30
Mensile (nuova)	19,10	25,20	9,30	35,90

Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;

- vista la L.p. 16/93 ed in particolare l'art. 21;
- viste le deliberazioni citate in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di integrare, con decorrenza ora per allora dal 7 febbraio 2011, le disposizioni previste dalla deliberazione 2991/2010 in merito all'obbligo di qualificazione delle Forze dell'Ordine, con le seguenti modalità:

- obbligo per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine di qualificarsi presso il personale di servizio a bordo treno (al passaggio del capotreno) pena la revoca della libera circolazione in borghese;
- obbligo per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine di qualificarsi da subito presso il personale viaggiante all'atto della salita sull'autobus, che deve avvenire dalla porta anteriore, pena la revoca della libera circolazione in borghese.

2) di disporre, ora per allora, per le motivazioni in premessa indicate, che la Provincia possa intervenire nei casi di studenti trentini che frequentano scuole fuori provincia utilizzando servizi di trasporto di soggetti diversi dal gestore dei servizi provinciali, e che quindi sono costretti ad acquistare un doppio abbonamento di trasporto, così come gli studenti provenienti da fuori provincia che frequentano scuole trentine, attraverso intese con le società di trasporto al fine di sostenere l'onere di tali abbonamenti in luogo degli studenti e/o di servizi necessari agli stessi, tenuto conto che gli articoli 16, 18 e 19 della L.p. n. 16/93, prevedono la possibilità per la Provincia di stipulare intese, con relative contribuzioni, per l'esercizio di servizi interregionali, nonché di stabilire, ora per allora, che, nel caso in cui gli studenti interessati siano in numero ridotto, tale che la stipula di apposita convenzione costituisca un aggravio procedurale, la Provincia possa rimborsare agli studenti l'abbonamento acquistato per la tratta extraprovinciale;

L'onere di tali agevolazioni è stabilito, per l'anno 2011, in Euro 84.000,00, a cui si fa fronte per 32.880,00 con i fondi già impegnati con determinazioni del Servizio Trasporti pubblici n. 112 e 113 dd. 28.06.2010 sul capitolo 745000-001, e per l'ulteriore importo di Euro 51.120,00 accantonando i fondi sul medesimo capitolo 745000-001 del bilancio per l'esercizio 2011.

3) di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate, che nel caso di iniziative tariffarie rivolte alla clientela turistica il sistema tariffario sia ispirato ai seguenti criteri:

1. possibilità di agevolazione sul biglietto di corsa semplice con sconto del 30 % fisso per tutte le iniziative: ciò implica la creazione di un biglietto da emettere solo in presenza di una carta specifica con calcolo automatico della differenza rispetto alla tariffa piena da addebitare all'ente proponente l'agevolazione;
2. possibilità di emissione di biglietti gratuiti per i portatori di tessera per turisti onerosa, di durata massimo settimanale (che può cumulare anche altre agevolazioni) e rimborso a cura dell'ente emettitore della tessera, per ogni biglietto gratuito emesso, del costo del viaggio;

4) di stabilire, per le motivazioni specificate in premessa, che nei casi in cui la fotografia o il nominativo impressi sulla smart card risultino illeggibili, il titolare della stessa debba provvedere, entro 10 giorni, alla richiesta onerosa di duplicato e nel caso in cui non provveda entro il termine previsto, la tessera sarà annullata;

5) di integrare le disposizioni applicative del bonus ferroviario introdotte con la deliberazione 2991/2010, stabilendo, con decorrenza ora per allora dalla rilevazione dell'indice relativo al mese di febbraio, che costituisce prova del presupposto utilizzo del servizio ferroviario l'effettuazione di almeno 10 validazioni presso le stazioni FS nel mese di riferimento;

6) di integrare il sistema tariffario provinciale inserendo tra i soggetti beneficiari della tessera di libera circolazione gratuita (tessera categoria G che sarà rilasciata senza pagamento supporto) i soggetti richiedenti protezione ai sensi degli artt. 18 e 20 del D.lgs. 286/98 anche in deroga ai limiti quantitativi fissati per i richiedenti asilo politico di cui alla deliberazione n. 1051 del 9 maggio 2003; si precisa che, trattandosi di utenti che si aggiungono agli attuali utilizzatori dei servizi, non deriva dalla disposizione introdotta un decremento di incassi;

7) di aggiornare, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe di libera circolazione per il trasporto dei pensionati, parificando le tariffe di libera circolazione mensile alla tariffa settimanale, che viene contestualmente soppressa come titolo di viaggio; le nuove tariffe di abbonamento di libera circolazione pensionati, con decorrenza 16 maggio 2011, saranno le seguenti:

Validità	CAT. A)	CAT. B)	CAT. C)	CAT. D)
annuale	182,90	241,90	88,90	337,30
Mensile (nuova)	19,10	25,20	9,30	35,90

GG - IZ